

N. R.G. 13203/2018



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA**  
**IV SEZIONE CIVILE**  
**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Fabio Florini	Presidente
dott. Giovanni Salina	Giudice Relatore
dott. Vittorio Serra	Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **13203/2018** promossa da:

██████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv. ██████████  
██████████, elettivamente domiciliato in ██████████ BOLOGNA presso il  
difensore avv. ██████████.

**ATTORE**

contro

██████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio  
dell'avv. ██████████, elettivamente domiciliato in ██████████

pagina 1 di 7



BOLOGNA presso il difensore avv. .

CONVENUTO

## CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli a far parte integrante del verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

## FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27 luglio 2018, la società , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, , quale ex amministratore dell'attrice fino alla data di cessazione della carica avvenuta il 3 ottobre 2011 nonché ex socio della stessa fino alla data di cessione della propria partecipazione societaria in precedenza effettuata in data 22 marzo 2011, chiedendo, testualmente, "accertare e dichiarare che il danno subito dalla ricorrente è riconducibile ad un comportamento colposo e/o omissivo del Dott. , quale amministratore della Società fino all'anno 2011, e comunque alla violazione degli obblighi contrattualmente assunti dal medesimo, e per l'effetto condannarlo al risarcimento del danno patrimoniale subito dalla ricorrente nella misura di Euro 2.386,61 (salvo diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia) oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria".

Con comparsa di risposta tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio il convenuto, eccependo, in via pregiudiziale, l'incompetenza dell'adito Tribunale a conoscere della presente causa in ragione di clausola compromissoria statutaria che ne deferiva la delibazione ad arbitro unico nominato di comune accordo dalle parti, ovvero, in alternativa, dal Presidente del Tribunale.

Eccepiva altresì il convenuto, in via preliminare di merito, l'estinzione, ex art. 2393 c.c., del diritto azionato dall'attrice per intervenuta prescrizione quinquennale decorrente dalla data di formale e definitiva cessazione dalla carica avvenuta in data 3 ottobre 2011.



Nel merito, il convenuto contestava la fondatezza delle deduzioni svolte dall'attrice e, concludendo, chiedeva l'integrale reiezione della domanda ex adverso formulata.

Nel corso del giudizio, espletati gli incombeni di cui all'art. 183 c.p.c., il Giudice rigettava le istanze istruttorie avanzate dall'attrice, fissando udienza di precisazione delle conclusioni.

Infine, all'udienza dell'11 giugno 2020, tenuta con modalità cartolare, il Giudice, esaminate le note difensive conclusive depositate dalle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Collegio che, alla luce delle acquisite risultanze processuali, la domanda formulata dalla società attrice, a norma dell'art. 2476 c. III cod. civ., non sia meritevole di accoglimento.

Prima di procedere all'esame (eventuale) del merito della presente controversia, occorre anzitutto valutare la fondatezza delle questioni, pregiudiziali e preliminari, ritualmente e tempestivamente poste dal convenuto.

Ed invero, il convenuto, in comparsa di risposta, ha eccepito, in via pregiudiziale, l'incompetenza dell'adita A.G.O. in ragione di clausola compromissoria statutaria.

La questione in esame non appare fondata.

L'art. 29 dello Statuto della società ██████████ del 2 ottobre 2003, così, testualmente, recita : *“Le parti convengono che tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine al presente contratto, purchè compromettibili in arbitri, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, in esecuzione e risoluzione, saranno risolte in via definitiva da un arbitro da designarsi di comune accordo delle parti. In carenza di accordo provvederà il presidente del Tribunale.....”*

Al riguardo, giova osservare come la astratta compromettibilità in arbitri della controversia avente, in generale, ad oggetto l'azione sociale di responsabilità di cui al



citato art. 2476 c. III cod. civ., oltre che incontrovertibile stante la disponibilità dei diritti ad essa sottesi, suscettibili addirittura di rinuncia e transazione da parte della società attrice, non sia contestata neppure dall'odierna attrice, la quale ha, invece, escluso l'applicabilità, in concreto, della predetta clausola compromissoria sotto un diverso profilo, assumendo, in particolare, l'estraneità oggettiva della presente causa rispetto al più circoscritto perimetro delineato dalla pattuizione in commento.

A prescindere dal profilo di inapplicabilità, in concreto, prospettato dall'odierna attrice, si ritiene che la disposizione statutaria de qua non sia suscettibile di applicazione in quanto nulla.

Infatti, secondo costante e consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità (v., ad es., Cass. civ. Sez. I Ord., 31/07/2020, n. 16556; Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 09/10/2017, n. 23485; Cass. civ. Sez. I, Sent., 17-02-2014, n. 3665), "la clausola compromissoria contenuta nello statuto societario, che prevede la nomina dell'arbitro unico ad opera dei soci, e nel caso di disaccordo, ad opera del Presidente del Tribunale, su ricorso della parte più diligente, è affetta da nullità sopravvenuta, sia che sia previsto arbitrato rituale che irrituale, non rispettando la prescrizione di cui al [D.Lgs. n. 5 del 2003](#), intervenuto art. 34; nè si pone la questione dell'ultrattività della clausola medesima, in forza del [D.Lgs. n. 5 del 2003](#), art. [41, comma 6](#), che fa salvi i soli atti processuali e non sostanziali; nè può ritenersi la nullità parziale della clausola in oggetto, limitatamente alle sole modalità di nomina degli arbitri, nè è suscettibile la clausola nulla di sostituzione di diritto con norma imperativa di legge, ex [art. 1419 c.c.](#), commi 1 e 2. Ne consegue che la nullità della clausola, rilevabile d'ufficio, ove non fatta valere altra e diversa causa di illegittimità in via di azione, comporta che la controversia possa essere introdotta soltanto avanti al Giudice ordinario".

In particolare, la Corte di legittimità (v. ad es. Cass. civ. Sez. I Ord., 12/10/2018, n. 25610 ; Cass. civ. Sez. I Sent., 28/07/2015, n. 15841; Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 10/10/2012, n. 17287) ha ripetutamente affermato che "la clausola compromissoria contenuta nello statuto societario la quale, non adeguandosi alla prescrizione dell'art. 34 del d.lgs. n. 5 del 2003, non prevede che la nomina degli arbitri debba essere effettuata da un soggetto estraneo alla società è nulla, non potendosi accettare la tesi del



"doppio binario", per cui essa si convertirebbe da clausola per arbitrato endosocietario in clausola per arbitrato di diritto comune, atteso che l'art. 34 commina la nullità per garantire il principio di ordine pubblico dell'imparzialità della decisione".

Nel caso di specie, la disposizione statutaria in esame, nella sua formulazione attualmente in vigore e non ancora adeguata alle prescrizioni dettate dal citato art. 34 D.lvo n. 5/2003, affida la nomina dell'arbitro unico alle parti medesime e, solo in via sussidiaria e residuale, al Presidente del Tribunale, sicchè, indipendentemente da ogni considerazione circa la sua concreta applicabilità alla fattispecie de qua, deve, ex officio, rilevarsi la sua nullità per evidente lesione del principio generale di imparzialità/terzietà cui, invece, deve necessariamente ispirarsi la procedura di nomina dell'organo arbitrale.

Rilevata ex officio la nullità della clausola compromissoria invocata dal [REDACTED], occorre, a questo punto, esaminare l'ulteriore questione posta, in via preliminare, dal medesimo convenuto.

Quest'ultimo, infatti, a fronte delle contestazioni e degli addebiti mossi nei suoi confronti, ha eccepito l'estinzione dell'azione sociale di responsabilità esperita dall'attrice a norma dell'art. 2476 c. III c.c., per decorso del termine prescrizionale quinquennale previsto dall'art. 2949 cod. civ. in combinato disposto con l'art. 2941 n. 7 cod. civ..

In particolare, il convenuto, evocando la disciplina dettata dalla norma da ultimo citata, ha indicato nella data di cessazione dalla carica di amministratore, formalmente avvenuta il 3 ottobre 2011, il dies a quo della prescrizione quinquennale dell'azione sociale di responsabilità oggetto della presente causa, evidenziando come, nel quinquennio successivo all'exordium prescriptionis sopra indicato, alcun atto interruttivo del predetto decorso prescrizionale fosse stato utilmente compiuto dalla società attrice, limitatasi ad inviare, ma soltanto nei mesi di febbraio e aprile 2017, due comunicazioni mail aventi contenuto, peraltro, a suo dire, inidoneo ed inefficace allo scopo, nonché a notificare, solo in data 27 luglio 2018, l'atto introduttivo del giudizio, quando, ormai, il termine de quo era irrimediabilmente spirato.



La società attrice, a sua volta, nel replicare all'eccezione ex adverso sollevata, ha svolto alcune argomentazioni finalizzate a differire la data di inizio della decorrenza della prescrizione al mese di gennaio del 2017, assumendo di aver casualmente appreso, solo in quel momento, dell'esistenza di una posizione debitoria della società di complessivi € 2.386,61 per omesso versamento a favore della competente Camera di Commercio di contributi relativi a esercizi ed annualità soggetti alla pregressa gestione affidata al ██████████, incolpevolmente ignorata fino a quella data.

La questione posta dal convenuto è fondata.

Infatti, ai sensi del combinato disposto di cui ai citati artt. 2949 c. I e 2941 n. 7 cod civ. ed in virtù della causa di sospensione della prescrizione prevista da quest'ultima norma, il termine quinquennale di prescrizione dell'azione sociale di responsabilità esercitata direttamente dalla società asseritamente danneggiata, diversamente da quanto stabilito per le azioni di responsabilità esperite dal socio e/o dal terzo per le quali opera un diverso regime di decorrenza prescrizionale (id est, oggettiva conoscibilità ab externo dell'insufficienza patrimoniale della società), inizia a decorrere dalla cessazione dalla carica dell'amministratore infedele e/o inadempiente, in armonia a quanto espressamente disposto dall'art. 2393 c.c., il quale, seppur dettato in tema di società per azioni, in deroga alla generale disciplina prevista in subiecta materia dall'art. 2935 c.c., pone un principio regolatore che, stante l'eadem ratio, deve ritenersi estensibile anche alle società a responsabilità limitata.

Pertanto, anche a voler prescindere da ogni considerazione circa la asserita non imputabilità in capo alla nuova amministrazione, neppure a titolo di colpa, del mancato più tempestivo accertamento del denunciato illecito gestorio ascritto al convenuto nel corso dei circa sei anni successivi alla cessazione del rapporto di amministrazione intercorso con quest'ultimo, nella fattispecie in commento, in difetto di atti interruttivi idonei nel quinquennio posteriore alla cessazione del ██████████ dalla carica di amministratore, ovvero di allegazioni di ulteriori cause di sospensione/interruzione, deve, in ogni caso, dichiararsi l'estinzione dell'azione sociale di responsabilità esperita dalla società attrice per sopravvenuta prescrizione.



Le superiori assorbenti argomentazioni precludono, ovviamente, l'esame del merito della presente controversia.

Infine, per quel che concerne le spese di lite, si ritiene che, in considerazione del rigetto dell'eccezione di incompetenza e della natura meramente preliminare della questione posta a fondamento della presente decisione, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per disporre la loro parziale compensazione in misura di 1/3, liquidando i restanti 2/3, come da dispositivo, a carico dell'attrice quale parte maggiormente soccombente, tenendo comunque conto del valore della controversia e della difficoltà delle questioni trattate.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

### **RIGETTA**

la domanda formulata dalla società attrice.

### **DISPONE**

la parziale compensazione delle spese di lite in misura di 1/3 e, per l'effetto, condanna la società attrice al rimborso in favore del convenuto dei restanti 2/3 liquidati in € 1.750,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della IV Sezione Civile – Sezione Specializzata in Materia di Impresa, del Tribunale, il 4 marzo 2021.

Il Presidente

Dott. Fabio Florini

Il Giudice est.

Dott. Giovanni Salina

